

**PROCEDURE PER GLI STABILIMENTI PER I QUALI E' PREVISTO IL RICONOSCIMENTO**

Allegato D.1	Riconoscimento condizionato e riconoscimento	pag. 2
Allegato D.2	Cambio della ragione sociale	pag. 4
Allegato D.3	Cambio della ragione sociale di uno stabilimento a capacità limitata	pag. 5
Allegato D.4	Ampliamento di sezione/attività/prodotto, comportante aggiornamento dell'atto di riconoscimento dello stabilimento	pag. 6
Allegato D.5	Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che <u>non</u> comportano variazioni dell'atto di riconoscimento	pag. 8
Allegato D.6	Comunicazioni da effettuare a seguito di sospensione o revoca del "Riconoscimento" dello stabilimento	pag. 10

INTRODUZIONE

A far data dal 1 gennaio 2008 i Responsabili/Direttori dei Servizi Veterinari istruiscono completamente tutte le pratiche relative agli stabilimenti riconosciuti, compreso quella per il nuovo riconoscimento. L'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare attribuisce unicamente il numero di riconoscimento a seguito di richiesta che deve pervenire attraverso il portale SIVE. Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario dell'z. ULSS competente è responsabile del procedimento ed emette il decreto di riconoscimento.

Nella prima fase transitoria, ovvero fino al 31 dicembre 2007, tutta la documentazione, seguendo il consueto iter, deve essere inviata all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare con i modelli previsti all'allegato G e il decreto di riconoscimento verrà emesso e inviato dalla stessa.

Le procedure riportate di seguito sono quelle applicabili dal 1 gennaio 2008.

Allegato D.1**RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO E RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI**

Il flusso documentale per l'istanza di nuovo riconoscimento è il seguente:

- L' **Operatore del settore alimentare** presenta la domanda di riconoscimento in bollo al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio (Allegato F.1.)

La domanda presentata deve essere corredata della seguente documentazione, in originale o copia conforme:

1. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 o 1/50 o, in caso di impianti di superficie superiore ai 5000 metri quadri per piano, 1/200. La/e planimetria/e deve riportare
 - la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici;
 - della rete idrica e degli scarichi;
 - Il timbro e la firma di un tecnico abilitato;
 - gli estremi della concessione edilizia,
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative a:
 - approvvigionamento idrico;
 - smaltimento dei rifiuti solidi, compresi i sottoprodotti e liquidi;
 - emissioni gassose.
3. certificato di iscrizione o alla camera di commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, in originale o copia conforme all'originale, rilasciato in data non antecedente sei mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento o visura camerale con dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta che attesta la veridicità di quanto riportato;
4. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure asseverazione di un tecnico abilitato, che sulla base dei titoli edilizi abitativi, della documentazione catastale e delle indicazioni del P.R.G., attesti la conformità urbanistica ed edilizia dell'attività (in quest'ultimo caso utilizzare il modello Allegato E del presente provvedimento);
5. originale, o copia conforme all'originale, della ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento;
6. n. 1 marca da bollo di valore corrente;
7. documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni; nel caso di autodichiarazione del legale rappresentante la firma deve essere autenticata, oppure la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
8. autorizzazione, in copia conforme all'originale, allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni (per Sezione VII e VIII, quando opportuno: per sversamenti in Laguna di Venezia, autorizzazione del Magistrato alle Acque ai sensi dei DD.MM. 23.04.98 e 30.07.99 e successive modificazioni e integrazioni);
9. attestazione, in originale o copia conforme all'originale, sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, rilasciata dal S.I.A.N. dell'Az.ULSS;
10. convenzione con Laboratorio esterno, OPPURE Autodichiarazione della ditta che gli esami di laboratorio in autocontrollo vengono svolti in laboratori riconosciuti, OPPURE Dichiarazione del Rappresentante Legale per utilizzo Laboratorio interno (in questo caso evidenziato in Planimetria) per attività di Autocontrollo.

- **Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio:**

1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
2. verifica la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata;
3. effettua un sopralluogo ispettivo per valutare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali e delle attrezzature previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di "Riconoscimento" da parte dell'operatore del settore

alimentare, redigendo apposito Verbale di Sopralluogo che deve essere inserito nella pratica di riconoscimento;

4. assegna, con atto formale, l'incarico di Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento;
5. inserisce i dati dell'azienda, compila la modulistica, direttamente a video, presente sul portale SIVE e riceve l'approval number dello stabilimento;

➤ **Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario** dell'Az. ULSS territorialmente competente emette il decreto di "*Riconoscimento condizionato*" e lo notifica alla ditta, inviandone copia all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

➤ **L'operatore del settore alimentare** può iniziare l'attività a seguito di notifica del decreto.

➤ **il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS**, entro i 90 giorni di validità del documento di "*Riconoscimento condizionato*", controlla la conformità dello stabilimento alla normativa in materia di alimenti, in particolare per i requisiti relativi l'igiene della produzione, svolgendo un audit di buone prassi igieniche e di procedure basate sull'HACCP per la valutazione dell'efficacia di quanto predisposto dalla ditta ai fini del controllo di processo e di prodotto e redige il verbale di sopralluogo che potrà evidenziare i seguenti esiti:

1. Parere Favorevole Incondizionato, se lo stabilimento soddisfa i requisiti della normativa in materia di alimenti;
2. Parere Sfavorevole (di non conformità), se lo stabilimento non soddisfa i requisiti della normativa comunitaria in materia di alimenti.
3. Proposta di proroga se dal sopralluogo risulta che sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, il competente Servizio territoriale può proporre la proroga del "*Riconoscimento condizionato*", per una durata non superiore di ulteriori 90 gg..

➤ **Il Responsabile/Direttore del Servizio** acquisito entro i 90 giorni di durata del "*Riconoscimento condizionato*", ricevuto il verbale di sopralluogo assumerà le conseguenti decisioni:

1. in caso di Parere Favorevole Incondizionato ed effettuato, se ritenuto necessario, specifico sopralluogo, produce il decreto di "*Riconoscimento*". L' *Approval Number* dello stabilimento rimane quello attribuito tramite programma Ministeriale con il "*Riconoscimento condizionato*". Il **competente Servizio territoriale** notifica all'operatore del settore alimentare il decreto di "**Riconoscimento**" dello stabilimento e ne invia copia notificata all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;
2. Qualora, invece il sopralluogo evidenziasse una non completa conformità alla norma il Responsabile/Direttore di Servizio motiva la proroga del "*Riconoscimento condizionato*" per ulteriori 90. Le motivazioni della proroga devono essere inviate, prima della scadenza dei 90 giorni, all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;
3. In caso di Verbale di Sopralluogo con Parere Sfavorevole, il "*Riconoscimento condizionato*" decade automaticamente e l' *Approval Number* revocato tramite programma Ministeriale. Il Responsabile del Servizio Veterinario redige un documento di revoca del "*Riconoscimento condizionato*" che andrà notificato alla ditta interessata e contestualmente inviato all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare. In questo caso, gli importi versati alla Regione Veneto per le spese relative al Riconoscimento dello stabilimento, non verranno restituiti.

Il competente Servizio territoriale aggiorna l'anagrafe degli stabilimenti sul sistema informativo regionale (SIVE).

Il versamento previsto per qualsiasi tipo di nuovo riconoscimenti deve essere effettuato in base agli importi dell'allegato H.

Allegato D.2**CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO**

Qualora vengano apportate variazioni alla Ragione Sociale , anche limitate alla sola forma giuridica, di una ditta alla quale sia intestato un riconoscimento, o qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento, la ditta subentrante provvede, **entro un tempo massimo di 60 giorni** dall'avvenuta modifica, ad adottare la seguente procedura per la modifica dell'atto di "Riconoscimento".

Il cambio di ragione sociale non è previsto per gli stabilimenti in possesso di "*Riconoscimento condizionato*".

- **L' Operatore del settore alimentare** presenta la domanda di riconoscimento in bollo al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio (Allegato F.2.) corredata della seguente documentazione in originale o copia conforme:
1. certificato di iscrizione alla camera di commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, in originale o copia conforme all'originale, rilasciato in data non antecedente sei mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento o visura camerale con dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta che attesta la veridicità di quanto riportato;
 2. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure asseverazione di un tecnico abilitato, che sulla base dei titoli edilizi abitativi, della documentazione catastale e delle indicazioni del P.R.G., attesti la conformità urbanistica ed edilizia dell'attività (in questo ultimo caso utilizzare il modello Allegato E del presente provvedimento);
 3. ricevuta, in originale o copia conforme all'originale, della ricevuta del versamento delle spese relative al cambio di ragione sociale dello stabilimento
 4. n. 1 marca da bollo di valore corrente;
 5. visura camerale e atto notarile di cessione/affitto dell'azienda e verbale di assemblea;
- **Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio** (di seguito indicato come Competente Servizio Territoriale):
1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
 2. verifica la correttezza formale dell'istanza e della documentazione allegata;
 3. effettua un Sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, redigendo apposito Verbale, ed individua, con atto formale, il Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento;
 4. Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente emette il nuovo decreto di "*Riconoscimento*" e lo notifica alla ditta, inviandone contestualmente copia all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

NB. La parziale o totale assenza della documentazione necessaria per la presente domanda (con l'eccezione del documento di visura camerale e atto notarile di cessione/affitto dell'azienda e verbale di assemblea), porta al decadimento della pratica e non prevede la restituzione degli importi versati alla Regione Veneto, per le spese relative al cambio di ragione sociale dello stabilimento.

Il rilievo di mancata comunicazione di variazione della Ragione sociale, da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, Regione del Veneto, Az.ULSS, NAS, G.d.F., etc.) comporta l'automatica revoca del "Riconoscimento" e la possibilità per l'operatore del settore alimentare di ricorrere esclusivamente ad un nuovo Riconoscimento.

Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura, la ditta subentrante potrà comunque utilizzare il "Riconoscimento" dello stabilimento in essere, salvo diversa indicazione motivata da parte dell'AULSS, della Regione o del Ministero della Salute.

Il versamento previsto per il cambio di ragione sociale deve essere effettuato in base agli importi dell'allegato H.

Allegato D.3**CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO A CAPACITA' LIMITATA**

Qualora intervengano variazioni della Ragione Sociale o il subentro di una nuova Ditta in uno stabilimento in possesso di una autorizzazione ai sensi degli ex Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n. 286 articoli 5 e 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.495 articolo 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.559 articolo 14, la ditta subentrante provvede, **entro un tempo massimo di 60 giorni** dall'avvenuta modifica, ad adottare la seguente procedura per la modifica dell'atto di "Riconoscimento".

➤ **L'operatore del settore alimentare** presenta domanda di cambio della ragione sociale in bollo al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio (Allegato F.3).

La domanda presentata deve essere corredata della seguente documentazione prevista in originale o copia conforme:

1. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure asseverazione di un tecnico abilitato, che sulla base dei titoli edilizi abitativi, della documentazione catastale e delle indicazioni del P.R.G., attesti la conformità urbanistica ed edilizia dell'attività (in questo ultimo caso utilizzare il modello Allegato E del presente provvedimento);
2. certificato di iscrizione alla camera di commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, in originale o copia conforme all'originale, rilasciato in data non antecedente sei mesi dalla presentazione dell'istanza di cambio della ragione sociale o visura camerale con dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta che attesta la veridicità di quanto riportato;
3. visura camerale e atto notarile di cessione/affitto dell'azienda e verbale di assemblea;
4. n. 1 marca da bollo del valore corrente.

➤ **Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio:**

1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
2. verifica la correttezza formale dell'istanza e della documentazione allegata;
3. effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, redigendo apposito Verbale ed individua, con atto formale, il Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento;
4. trasmette al Sindaco del Comune di competenza l'originale dell'istanza con allegata la documentazione richiesta, in originale o copia conforme all'originale, compreso il Verbale di Sopralluogo.

➤ **Il Sindaco del comune di competenza**, acquisita la domanda e i documenti allegati in originale e/o copia conforme, incluso il Parere Favorevole del competente Servizio territoriale, provvede a:

1. emanare l'atto di autorizzazione aggiornato;
2. notificare l'originale in bollo al richiedente provvedendo ad inviarne due copie al competente Servizio territoriale che, a sua volta, provvederà a trasmetterne una all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

Il rilievo di mancata comunicazione di variazione della Ragione sociale, da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, Regione del Veneto, Az.ULSS, NAS, G.d.F., etc.) comporta l'automatica revoca del "Riconoscimento" e la possibilità per l'operatore del settore alimentare di ricorrere esclusivamente ad un nuovo Riconoscimento.

Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura, la ditta subentrante potrà comunque utilizzare il "Riconoscimento" dello stabilimento in essere, salvo diversa indicazione motivata da parte dell'AULSS o della Regione.

Allegato D.4**AMPLIAMENTO DI SEZIONE E/O ATTIVITA' E/O PRODOTTO, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO DELLO STABILIMENTO**

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, venga modificata l' *attività e/o prodotto* sia all'interno della medesima *sezione* che di *sezioni* diverse tra quelle previste all'allegato III del Regolamento (CE) 853/2004, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento. Il numero rimarrà sempre il medesimo approval number. Questa procedura è prevista quindi per:

- a) la variazione, per cessazione/ampliamento di *attività* dello stabilimento, appartenente o meno alla medesima *Sezione*;
- b) la variazione del prodotto lavorato. I prodotti che comportano una modifica dell'atto di Riconoscimento sono quelli specificati nell'Allegato F.4.

Viene adottata la seguente procedura:

- L' **operatore del settore alimentare** presenta domanda di "ampliamento/aggiornamento dell'atto di riconoscimento" in bollo al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio (Allegato F.4) allegando la seguente documentazione:
1. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 o 1/50 o, in caso di impianti di superficie superiore ai 5000 metri quadri, 1/200. La/e planimetria/e deve riportare
 - la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici;
 - della rete idrica e degli scarichi;
 - Il timbro e la firma di un tecnico abilitato;
 - gli estremi della concessione edilizia,
 2. relazione tecnico descrittiva_ degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative a:
 - approvvigionamento idrico;
 - smaltimento dei rifiuti solidi, compresi i sottoprodotti e liquidi;
 - emissioni gassose.
 3. certificato di iscrizione o alla camera di commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, in originale o copia conforme all'originale, rilasciato in data non antecedente sei mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento o visura camerale con dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta che attesta la veridicità di quanto riportato;
 4. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure asseverazione di un tecnico abilitato, che sulla base dei titoli edilizi abitativi, della documentazione catastale e delle indicazioni del P.R.G., attesti la conformità urbanistica ed edilizia dell'attività (in questo ultimo caso utilizzare il modello Allegato E del presente provvedimento);
 5. originale, o copia conforme all'originale, della ricevuta del versamento delle spese relative alla modifica delle attività di produzione dello stabilimento riconosciuto;
 6. n. 1 marca da bollo di valore corrente;
 7. elenco della prevista documentazione presente agli atti del competente Servizio territoriale;
- **Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio:**
1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
 2. verifica la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione allegata;
 3. effettua un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali e delle attrezzature previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di "Ampliamento di sezione e/o attività e/o prodotto" da parte dell'operatore del settore alimentare, redigendo apposito Verbale di Sopralluogo;
 4. conferma o modifica, con atto formale, l'incarico di Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento.
 5. Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente emette il nuovo decreto di "*Riconoscimento*" e lo notifica alla ditta, inviandone copia all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

N.B. La parziale o totale assenza della documentazione dei documenti sopraelencati comporterà la restituzione al competente Servizio territoriale di tutta la documentazione e gli importi versati alla Regione Veneto, per le spese relative al riconoscimento dello stabilimento, non verranno restituiti.

Il versamento previsto per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento deve essere effettuato in base agli importi dell'allegato H.

Il rilievo di mancata comunicazione della nuova tipologia di attività produttiva comportanti la modifica dell'atto di riconoscimento, da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, Regione del Veneto, Az. ULSS, NAS, G.d.F., etc.), comporta da parte del competente Servizio Regionale l'automatica REVOCA del numero di Riconoscimento e la possibilità per l'operatore del settore alimentare di ricorrere esclusivamente ad un nuovo Riconoscimento dello stabilimento.

ALLEGATO D.5**COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO**

Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, sono segnalate al Servizio Veterinario competente per territorio e fatte oggetto di una formale autorizzazione di mantenimento dei requisiti previsti dalle norme comunitarie di riferimento, secondo la seguente procedura:

- **L'operatore del settore alimentare, prima dell'esecuzione delle opere,** presenta una comunicazione relativa alle modifiche strutturali da apportare in due copie (originale e/o copia conforme) al Servizio Veterinario competente per territorio; alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:
 1. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 o 1/50 o, in caso di impianti di superficie superiore ai 5000 metri quadri, 1/200. La/e planimetria/e deve riportare la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, Il timbro e la firma di un tecnico abilitato e gli estremi della concessione edilizia,
 2. relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera.

Una volta giunti al completamento delle opere previste:

- **L'operatore del settore alimentare** presenta la "comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento" in bollo al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio (Allegato F.5) con allegata la seguente documentazione:
 1. copia conforme della **planimetria** dell'impianto in scala 1/100 o 1/50 o, in caso di impianti di superficie superiore ai 5000 metri quadri per piano, 1/200. La/e planimetria/e deve riportare:
 - la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici;
 - della rete idrica e degli scarichi;
 - Il timbro e la firma di un tecnico abilitato;
 - gli estremi della concessione edilizia,
 2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative a approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti solidi, compresi i sottoprodotti, e liquidi nonché emissioni gassose.
 3. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure asseverazione di un tecnico abilitato, che sulla base dei titoli edilizi abitativi, della documentazione catastale e delle indicazioni del P.R.G., attesti la conformità urbanistica ed edilizia dell'attività (in questo ultimo caso utilizzare il modello Allegato E del presente provvedimento);
- **Il Servizio Veterinario dell' Azienda ULSS competente per territorio:**
 1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
 2. verifica la correttezza formale dell'istanza e della documentazione allegata;
 3. esprime nulla osta alle modifiche richieste;
 4. su comunicazione della ditta di avvenuta esecuzione dei lavori, effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, redigendo apposito Verbale;
 5. conferma o modifica, con atto formale, l'incarico di Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento.
 6. Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente emette la presa d'atto delle modifiche apportate e la notifica alla ditta, inviandone copia all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

La mancata comunicazione ai competenti uffici di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive, anche se non comportanti variazioni dell'atto di "Riconoscimento", comporta la sospensione, se non la revoca, del riconoscimento e la possibilità per l'operatore del settore alimentare di ricorrere esclusivamente ad un nuovo riconoscimento dello stabilimento.

Il rilievo di mancata comunicazione di modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva anche se non comportanti la modifica dell'atto di riconoscimento, da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, Regione del Veneto, Az. ULSS, NAS, G.d.F., etc.) comporta l'automatica sospensione del numero di Riconoscimento (*Approval Number*) sino all'acquisizione del competente Servizio Regionale della aggiornata documentazione sopra elencata.

Qualora la mancata comunicazione di modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva anche se non comportanti la modifica dell'atto di riconoscimento fosse relativa ad uno stabilimento in possesso del numero di "*Riconoscimento condizionato*", scatterà automaticamente la revoca del numero di riconoscimento e l'eventuale nuovo avvio della procedura di "Riconoscimento".

ALLEGATO D.6**COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE O REVOCA DEL
"RICONOSCIMENTO" DELLO STABILIMENTO****ISTANZA DI REVOCA O SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO PER IMPULSO DELL'AZIENDA
ULSS COMPETENTE PER IL TERRITORIO**

Il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente deve mantenere agli atti, adeguata documentazione di tutte le situazioni che comportano la sospensione o la revoca dell'atto di Riconoscimento.

Le diverse normative di derivazione comunitaria attribuiscono all'autorità competente, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale, la possibilità di disporre sia un rallentamento che la sospensione temporanea dell'attività produttiva (Articolo 54 paragrafo 2 Regolamento (CE) 882/2004).

L'autorità competente nella rilevazione di una non conformità, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 882/04, decide l'azione da intraprendere, prendendo in considerazione la natura della/e non conformità riscontrate ed i dati precedenti relativi l'operatore interessato per quanto riguarda la/e non conformità rilevata/e. Le azioni che l'autorità competente può intraprendere, alla rilevazione di una non conformità possono passare da misure più blande, quali quelle previste dal Regolamento (CE) 882/04, articolo 54, paragrafo 2, lettere a), b), c), fino alla proposta di sospensione o revoca di parte o in toto dello stabilimento, oppure per alcune attività dello stabilimento.

I provvedimenti più restrittivi, di cui all'articolo 54 paragrafo 2 lettera e), f) (sospensione e revoca del Riconoscimento), saranno disposti dal Responsabile/Direttore del competente Servizio Veterinario e comunicati alla ditta nonché contestualmente all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare ai fini dell'aggiornamento del sistema SINTESi seguendo le seguenti procedure:

1. Nel caso si renda necessario prevedere una sospensione temporanea dell'attività produttiva:

- Il Veterinario Ufficiale prescrive al responsabile della ditta gli interventi da attuare ed il termine di completamento degli stessi, al fine di poter consentire la ripresa delle lavorazioni e propone, motivandola, al Responsabile/Direttore del Servizio, la sospensione del riconoscimento.
- Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario, dopo le opportune valutazioni, adotta l'atto di sospensione e lo notifica alla ditta inviandolo contestualmente all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare. Per tutto il periodo di durata della sospensione allo stabilimento è interdetta l'attività produttiva oggetto della sospensione stessa.
- Alla scadenza dei termini prescritti, il Veterinario Ufficiale effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze all'origine del provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e redige apposita relazione.
- In caso di esito favorevole il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario, a seguito delle opportune valutazioni, adotta l'atto di revoca della sospensione e lo notifica alla ditta interessata nonché, contestualmente, all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.
- La sospensione del riconoscimento dello stabilimento potrà essere disposta per un periodo non superiore ai nove mesi; trascorso tale periodo, il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario procederà d'ufficio alla revoca del riconoscimento.

La procedura di sospensione del Riconoscimento può essere direttamente attivata dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione del Veneto anche nel caso di proprie ispezioni o nel caso pervenissero segnalazioni di non conformità, di particolare rilevanza, effettuate da altre strutture di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, NAS, G.d.F., etc.) anche se non supportate dal competente Servizio Veterinario dell'Az. ULSS.

2. Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, anche a seguito di una precedente sospensione del Riconoscimento, si rende necessario revocare il Riconoscimento stesso.

- Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario competente, su motivate proposte da parte del Veterinario Ufficiale o comunque a seguito dell'evidenza di situazioni di rischio per la salute pubblica adotta l'atto di revoca del Riconoscimento e notifica l'originale al Responsabile della ditta inviandolo contestualmente all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.
- Il Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento provvede a mettere sotto proprio controllo il bollo sanitario nonché tutto il materiale riportante il bollo sanitario/marchio d'identificazione.
- L'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, dopo aver ricevuto l'atto di revoca del Riconoscimento dell'Az. ULSS provvede ad aggiornare la lista degli stabilimenti Riconosciuti.

La procedura di revoca del Riconoscimento potrà essere direttamente attivata dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione del Veneto, anche nel caso di proprie ispezioni o nel caso pervenissero segnalazioni di non conformità, di particolare rilevanza, effettuate da altre strutture di vigilanza (NAS, G.d.F., etc.) anche se non supportate da parte del competente Servizio dell'Az. ULSS.

ISTANZA DI REVOCA O SOSPENSIONE PER IMPULSO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Per particolari motivi, e solo su espressa richiesta del Responsabile dello stabilimento, potrà essere disposta, per non oltre nove mesi, la temporanea sospensione Riconoscimento, che potrà poi essere revocata solamente dopo espresso Parere Favorevole da parte del Veterinario Ufficiale competente in seguito a specifico sopralluogo ispettivo.

Per quanto riguarda l'istanza di revoca su impulso dell'operatore del settore alimentare, si ricorda che a seguito di tale misura, l'operatore del settore alimentare, per lo stabilimento in oggetto, anche in caso di successiva cessione a terzi, potrà procedere esclusivamente ad una nuova procedura di Riconoscimento.